

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali^{1;2}”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174, S.O., del 29 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127*, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

Visto l'*articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

Vista la *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 31 dicembre 1996, n. 676*, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la *direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

Vista la *direttiva 2002/58/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

“**Omissis**”

Articolo 59

1. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 60*, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni e

¹ Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*

² Per le misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, vedi la *Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005*

dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Articolo 60

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.